



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO DEL SINDACO

Numero 73 del 14-10-2020

OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI ARDEA INDIZIONE ELEZIONI.

IL SINDACO

- **Vista** la legge regionale n. 20/07, avente ad oggetto "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale";
- **Vista** la deliberazione di C.C. n.6 del 29/01/2020 con la quale viene istituito il Consiglio dei Giovani Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2007, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale",
- **Visto** l'articolo 15 del Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Giovani;
- **Viste** le linee guida per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Giovani, emanate dalla Regione Lazio;
- **Ritenuto** dover fissare la data delle elezioni e disporre quanto necessario allo svolgimento della consultazione elettorale

DECRETA

1. **Di fissare** la data delle elezioni del Consiglio dei Giovani per i giorni 20-21-22, secondo il seguente calendario:

- nella giornata di venerdì 20, dalle 16:30 e fino alla loro conclusione, verranno svolte le operazioni preliminari di costituzione dei seggi;
- nella giornata di sabato 21, dalle ore 9:00 alle 20:00, avranno luogo le votazioni;
- nella giornata di domenica 22 dalle ore 9:00 alle 18:00, avranno luogo le votazioni;
- domenica 22 al termine delle operazioni di voto verrà dato inizio allo scrutinio, al termine del quale i verbali di votazione verranno trasmessi alla Commissione Elettorale;

2. **Di individuare** i componenti della Commissione elettorale come stabilito dall'art. 17 del Regolamento del Consiglio dei Giovani nelle persone di:

- Sindaco o suo delegato, che presiede;
- Dirigente del I settore, dott.ssa Daniela Falso, o suo/a delegato/a;
- Responsabile dei Servizi anagrafici ed Elettorali, dott.ssa Antonella Liberatori

3. **Di fissare** il seggio elettorale nella sede dell'Aula Consiliare "Sandro Pertini" - di Ardea, in via Laurentina km 31.00, quale sezione unica.

4. **Di disporre** che per l'Elezione del Consiglio dei Giovani venga data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

5. **Di dare atto** che i componenti del seggio elettorale saranno incaricati con provvedimento del Presidente della Commissione Elettorale.

6. **Di fissare** il termine ultimo per la presentazione delle liste, che verranno prodotte ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sul Consiglio Comunale dei giovani, alle ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data del presente decreto, presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Ardea.

Regolamento sul Consiglio Comunale dei Giovani
ARDEA
(stralcio)

ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune;
- aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- non aver superato il ventiseiesimo anno di età;
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'art. 13.

ARTICOLO 15 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:

- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio.

3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 14 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni (da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno di età).

5. Le liste devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.

7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

- dal Sindaco o suo delegato, che presiede,
- dal Segretario Generale o funzionario appositamente delegato,
- dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario,

2. La Commissione Elettorale:

- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 - SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di uno o più giorni.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.

4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 21 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, coordina le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni (da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno di età), vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

Ardea, 14-10-2020

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

